

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 24 del 03-02-15

Oggetto: Protocollo d'intesa tra ARPA Sicilia e il dipartimento della protezione civile. Presa d'atto

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118 del 30.07.2012)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. n. 966 del 28/10/2014 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente ha approvato il D.D.G. n. 281 del 2014 di "*Adozione del Piano Aziendale 2014/2016, del bilancio economico pluriennale di previsione 2014/2016 e del Bilancio di previsione 2014*";

VISTA la nota del 22 gennaio 2015 con cui il Dipartimento Regionale al territorio autorizza ARPA Sicilia alla gestione provvisoria del bilancio 2015, fino al 30/04/2015, nel rispetto dei limiti di spesa ammessi, pari ad un dodicesimo della massa complessiva dei finanziamenti previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2014;

VISTO l'art.2 della l.r 14/1998 il quale prevede che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli Enti locali e gli enti ed organismi, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile;

VISTO l'art. 10 della suddetta l.r. 14 del 31.8.1998, il quale prevede che "*per le finalità della presente legge, il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla Protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o Enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'art.11 della L. 24 febbraio 1992, n°225 per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere*";

CONSIDERATO che il Sistema di Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale;

RITENUTO, al fine di assicurare la massima protezione per la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, di attivare un coordinamento tra le risorse disponibili sul territorio ai fini per promuovere e incrementare lo svolgimento di attività di previsione e prevenzione di eventi calamitosi di origine naturale o antropica;

CONSIDERATO che siffatto obiettivo può essere raggiunto solamente assicurando una sinergia ottimale tra le diverse componenti del sistema di protezione civile;

PRESO ATTO che tra le funzioni del Sistema delle Agenzie di protezione ambientale è prevista la partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile;

RITENUTO che tale cooperazione può essere più efficacemente perseguita sulla base di un apposito Protocollo d'intesa tra ARPA Sicilia e il Dipartimento della protezione civile.

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 28 gennaio 2015, tra ARPA Sicilia e il Dipartimento della protezione civile, nel testo che è allegato al presente decreto, per regolamentare termini e modalità del concorso delle forze del Sistema regionale siciliano e dell'ARPA Sicilia per finalità di Protezione civile;

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa allegato non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto del Protocollo d'intesa allegato al presente decreto, nella versione sottoscritta dalle parti in data 28 gennaio 2015;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Prendere atto del Protocollo d'intesa tra ARPA Sicilia e il Dipartimento della protezione civile, sottoscritto, in data 28 gennaio 2015, per regolamentare termini e modalità del concorso delle forze del Sistema regionale siciliano e dell'ARPA Sicilia per finalità di Protezione civile, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Dare atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
3. Nominare responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ss. Mm. Ed ii., il Dirigente Responsabile della ST 1, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.
4. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario

(Dott.ssa *Federica Rodi*)

Il Dirigente Responsabile della SA 1

Affari Generali e Legali

(Dott.ssa *M.L. Cirti*)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. *F. Licata di Baucina*)

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - ARPA SICILIA

e

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA

VISTI:

- l'art.117, commi 3 e 6, della Costituzione che include la Protezione civile tra le materie a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ponendo il limite del rispetto delle leggi quadro e dei principi fondamentali della materia riservati alla legislazione statale per le leggi regionali emanate in materia;
- il DPR 66 del 06 febbraio 1981;
- l'art.15 della L.241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., il quale prevede che *"le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune"*;
- la L.225 del 24 febbraio 1992, *"Istituzione del servizio nazionale della Protezione civile"* e ss.mm.ii.;
- l'art.3, comma 1, della suddetta L.225/92, il quale stabilisce che *"sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza..."*;
- l'art.6, comma 1, della citata L.225/1992, il quale prevede che le strutture nazionali e locali di Protezione civile possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- l'art.1 della l.r.14 del 31.8.1998, *"Norme in materia di protezione civile"*, il quale stabilisce che *"le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale"*;
- l'art.90 della l.r. n. 6 del 03/05/01, con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito denominata ARPA Sicilia, cui compete, tra le attività istituzionali il supporto tecnico alle attività amministrative mediante la formulazione di proposte e pareri concernenti gli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente;
- l'art.2 della l.r.14/1998 il quale prevede che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli Enti locali e gli Enti ed organismi, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile;
- l'art.10 della suddetta l.r.14 del 31.8.1998, il quale prevede che *"per le finalità della presente legge, il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'assessore delegato alla Protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o Enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'art.11 della L.225 del 24 febbraio 1992, per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere"*;
- l'art.108 del D.lgs.112/1998, che elenca le funzioni amministrative conferite alle regioni e agli Enti locali in materia di Protezione civile;
- l'articolo 2 comma 2 della l.r.10/2000 dispone che *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa..."*;
- il D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;
- il D.Lgs.81 del 09.4.2008 e ss.mm.ii.. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03 dicembre 2008 inerente gli *"Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"* ;
- il D.P.R.207 del 05.10.2010 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs.163/2006"* e ss.mm.ii.;
- l'art.16 co.1 della L.10 del 30 aprile 1991, coordinato con la l.r.5 del 05 aprile 2011;
- la l.r.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.lgs.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R.207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.;
- il D.P.13 del 31 gennaio 2012 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r.12 del 12 luglio 2011"*;

- la L.100 del 12.7.2012 e ss.mm.ii. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.59 del 15 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
- la decisione n°1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE con la quale è stato istituito il Meccanismo Unionale di protezione civile, al fine di facilitare l'integrazione e la cooperazione fra gli Stati europei per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle calamità di origine naturale o antropica;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°52 del 23 febbraio 2013 di "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n°39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n°77";
- il D.P.Reg.786 del 25.02.2013, con il quale l'ing.Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione civile;
- il D.P.Reg.534/GAB del 31 ottobre 2013 che delega il Dirigente Generale *pro-tempore* alla firma di convenzioni e protocolli d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della l.r.14/1998.
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";
- il D.A.118/GAB del 30.7.2012 di nomina del dott. Francesco Licata di Baucina quale Direttore Generale di ARPA Sicilia;

CONSIDERATO CHE

- il Sistema di Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- occorre assicurare la massima protezione per la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, attraverso una coordinata attivazione di tutte le risorse umane e materiali disponibili sul territorio ai fini per promuovere e incrementare lo svolgimento di attività di previsione e prevenzione di eventi calamitosi di origine naturale o antropica;
- le componenti del Sistema regionale di protezione civile contribuiscono all'attuazione dei programmi e dei piani utili al suo sviluppo e potenziamento;
- siffatto obiettivo può essere raggiunto solamente assicurando una sinergia ottimale tra le diverse componenti del sistema di protezione civile;
- tra le funzioni del Sistema delle Agenzie di protezione ambientale è prevista la partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile;
- la collaborazione tra le parti risponde a principi di sussidiarietà e cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito di un sistema fondato sulla sinergia delle rispettive competenze per l'ottimizzazione della gestione della protezione civile;
- tale cooperazione può essere più efficacemente perseguita sulla base di un apposito Protocollo d'intesa che impegni le parti ad una fattiva collaborazione per la programmazione e la pianificazione di attività di protezione civile, nella dovuta considerazione le professionalità e le competenze della Regione Siciliana e dell'ARPA Sicilia.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di gennaio, presso la Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento di protezione civile in Palermo, nella via Abela, 5, il dirigente Generale ing.Calogero Foti, di seguito indicato come "Regione" e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, in persona del Direttore Generale dott.Francesco Licata di Baucina, di seguito indicato come "ARPA"

CONVENGONO

Art.1: Oggetto del protocollo d'intesa

Finalità del presente protocollo è la definizione di comune accordo dei termini e delle modalità del concorso delle forze del Sistema regionale siciliano e dell'ARPA Sicilia per finalità di Protezione civile.

Scopo dell'anzidetta collaborazione è la realizzazione di azioni, programmi, piani e progetti di protezione civile concernenti lo scambio di informazioni e le procedure di intervento anche con riferimento al metodo *Augustus*.

Le parti danno atto che le attività oggetto del presente protocollo verranno reciprocamente svolte a titolo gratuito.

Art.2: Ambiti di collaborazione

Le parti si impegnano, per quanto di loro competenza, ad attivare forme di collaborazione in materia di protezione civile al fine di accrescere e agevolare:

- la formazione e l'addestramento delle professionalità necessarie alla gestione delle attività di previsione, prevenzione e soccorso alla popolazione;
- la gestione dei contesti emergenziali demandata dalla normativa vigente ad entrambe le parti, nel rispetto delle relative competenze;
- l'individuazione delle più idonee forme di consultazione e informazione della popolazione, con particolare riguardo agli abitanti di zone ad elevato rischio, sismico, idrogeologico e industriale, specie in prossimità di aziende a rischio secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell'Ambiente n. 139 del 24 luglio 2009;
- i piani di protezione civile per rischio industriale;
- i piani emergenziali di protezione civile comunali e sovra comunali;
- la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione dei rischi naturali e antropici;
- attività inerenti la materia ambientale in caso di eventi calamitosi;
- attività inerenti la l.r.10 del 29.4.2014 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

Art.3: Eventi emergenziali di tipo ambientale

ARPA Sicilia opera per garantire il necessario supporto alle autorità competenti in caso di eventi legati ad attività di origine antropica o naturale che possono comportare rischi di tipo ambientale.

Il supporto fornito consiste nell'approfondimento del quadro delle informazioni ambientali relative ad una situazione emergenziale in atto, anche attraverso sopralluoghi, misurazioni, consultazioni di basi di dati, accesso ai dati prodotti dalle relative reti di monitoraggio e, ove possibile, considerazioni di tipo previsionale, finalizzate alla assunzione di decisioni da parte delle autorità competenti per fronteggiare la situazione di emergenza ambientale in atto.

A tale riguardo verranno predisposte, congiuntamente dalle parti, apposite *Linee Guida Regionali* per le segnalazioni delle emergenze ambientali e la conseguente attivazione del Sistema di Protezione Civile e di ARPA Sicilia.

Art.4: Comunicazione tra le parti

Le parti concordano procedure operative di comunicazione, al fine di garantire una efficace ed efficiente interazione, e razionalizzare il flusso informativo sia in situazioni di quiete, sia in situazioni emergenziali.

Nelle fasi di allerta, nell'immediatezza del verificarsi di un evento calamitoso e per tutta la durata dell'emergenza, esse mantengono continui e tempestivi contatti sull'evoluzione della situazione di rischio.

Per garantire un migliore coordinamento e una maggiore rapidità degli interventi eventualmente necessari, ARPA Sicilia segnalerà alla Sala operativa regionale integrata siciliana (SORIS) le criticità attese o in atto.

In tali circostanze ARPA Sicilia potrà far confluire presso la SORIS proprie unità di personale, affinché venga attuato quanto stabilito in sede di Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e al fine di raccogliere, verificare e diffondere le informazioni relative all'evento e alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi Centri Operativi attivi sul territorio, la sala operativa regionale e il Sistema di Protezione Civile, così come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008.

Art.5: Procedure di intervento in emergenza

Le parti elaborano procedure operative condivise, al fine di garantire il governo delle emergenze ponendo particolare attenzione all'utilizzo delle proprie risorse umane, strumentali ed economiche.

Esse pianificano la migliore strategia di risposta all'emergenza.

In caso di emergenza sovracomunale, o comunque di evento localizzato di particolare rilevanza non affrontabile dalle sole forze provinciali e locali competenti per territorio, le parti s'impegnano a tenere stretti rapporti con l'Unità di Crisi Regionale, istituita presso la Sala Operativa regionale di protezione civile.

In caso di eventi emergenziali di livello nazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della L.225 del 24 febbraio 1992, le parti si impegnano a collaborare, sia nella fase di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art.5 della Legge 225/92, sia nella fase di recupero e trasmissione della documentazione necessaria al conseguente iter amministrativo.

Sempre nella medesima ipotesi (emergenze di livello nazionale), in riferimento alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – 3 dicembre 2008 "Indirizzi

operativi per la gestione delle emergenze”, il Dipartimento regionale , d'intesa con quello nazionale, provvede a individuare e allestire la sede più idonea per l'insediamento della Direzione Comando e Controllo (Di.Co.Ma.C.), valutando, in funzione delle caratteristiche dell'evento emergenziale, il possibile utilizzo della Sala Operativa regionale.

L'attività d'individuazione e allestimento della sede più idonea all'insediamento della Direzione di Comando e Controllo deve essere espletata in sede di pianificazione d'emergenza, di concerto con il Capo del Dipartimento nazionale che la costituisce al fine di ottenere supporto nelle attività di coordinamento.

Art.6: Progetti ed attività formative

Le parti s'impegnano ad attivare forme di collaborazione per la realizzazione di progetti e di attività formative, nonché ad elaborare strategie condivise per migliorare la risposta del Sistema di Protezione civile sul territorio di competenza, promuovendo iniziative congiunte.

In particolar modo s'impegnano ad offrire gratuitamente e vicendevolmente un'attività di formazione in favore dei propri dipendenti, avente ad oggetto la materia della Protezione civile da parte di formatori inclusi nell'apposito elenco del Dipartimento regionale, e materie ad essa correlate da parte dei docenti individuati dall'Agenzia.

Tale attività avverrà coordinandosi con il DRPC Sicilia.

Per quanto concerne l'organizzazione di convegni e incontri di studio, essi saranno organizzati secondo il calendario concordato, con la partecipazione di eventuali altre componenti del Sistema, e alla loro conclusione sarà possibile trarre spunto dalle argomentazioni svolte per la redazione di atti d'indirizzo o di linee guida in favore degli Enti locali.

E' inoltre espressamente prevista la possibilità di tavoli tecnici che abbiano all'ordine del giorno tematiche di particolare rilievo, e il cui risultato potrà essere divulgato anche all'esterno con le modalità che si riterrà opportuno adottare, previo assenso dei partecipanti.

Saranno, altresì, promosse dal Dipartimento regionale iniziative di formazione in favore del personale degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato e delle strutture operative, previa preliminare ricognizione dei fabbisogni formativi.

Art.7: Attività di formazione e divulgazione della cultura della prevenzione e del soccorso all'interno d'istituti scolastici

Nell'ambito delle attività che il Dipartimento solitamente svolge in contesti scolastici, in modo da favorire la crescita della consapevolezza dei rischi circostanti, naturali o antropici, e l'adozione delle cautele da adottare preventivamente, potranno essere chiamati a collaborare anche rappresentanti di ARPA Sicilia, in modo da completare gli interventi formativi anche sotto il profilo delle relative competenze ambientali.

L'elaborazione ed i contenuti di eventuale materiale divulgativo sarà concordata dagli organizzatori delle iniziative, con l'eventuale contributo delle sovrintendenze scolastiche regionali e provinciali.

Art.8: Durata

Il presente protocollo ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Entrambe le parti aderenti al protocollo si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e territoriali e della propria struttura.

Per la sua attuazione essi s'impegnano a mettere in opera le opportune iniziative e attività ad esso correlate.

Art.9: Disposizioni finali

Il presente protocollo ha valenza generale e programmatica ed individua gli obiettivi prioritari condivisi tra le parti e le rispettive articolazioni, ecc, nei limiti delle rispettive competenze e risorse.

La realizzazione di iniziative mirate particolare rilievo, potrà costituire oggetto di specifici protocolli settoriali o di protocolli aggiuntivi di carattere generale.

Il Dipartimento regionale della protezione civile siciliana e ARPA Sicilia, rispettivamente nelle persone del Dirigente Generale e del Direttore Generale sottoscrivono il presente Protocollo, mediante il quale s'impegnano anche a porre in essere ogni atto attuativo.

Il Direttore Generale
di ARPA Sicilia
Licata di Baucina

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti